Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 1 del 2 gennaio 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 gennaio 2012** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

Provvedimenti relativi a taluni prodotti fitosanitari

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° settembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Adress».

IL DIRETTORE GENERALE
EX DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 30 luglio 2007 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, via Gallarate 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ADRESS contenente la sostanza attiva lufenuron;

VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Milano - MURCOR per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 3 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva lufenuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/77/EC della Commissione del 1 luglio 2009;

VISTA la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 9 giugno 2011 prot.19459 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'iter di registrazione del prodotto in questione;

VISTA la nota pervenuta in data 20 giugno 2011 da cui risulta che l' Impresa Syngenta Crop Protection Spa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

RITENUTO di autorizzare il prodotto ADRESS fino al 31 dicembre 2019 data di scadenza data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lufenuron;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ADRESS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lufenuron;

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 40 – 60.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:
Syngenta Crop Protection Monthey SA – Monthey (Svizzera);
Ecologia y Protecion Agricola S.L., c/ Gregal 11 (Pol. Ind. "Ciutat de Carlet"), Carlet, Valencia (Spain).

- confezionato nello stabilimento dell'Impresa

Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13923.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

ADRESS®

Esca pronta all'uso per il controllo della mosca mediterranea

Composizione
100 g di prodotto contengono:

lufenuron puro	g 3,0
coformulanti q.b. a	g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione ***ml 40***

Altri stabilimenti di produzione:
ECOLOGIA Y PROTECCION AGRICOLA S.L., c/ Gregal 11 (Pol. Ind. "Ciutat de Carlet"), Carlet, Valencia (Spain)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
Stabilimenti di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)

Altra taglia: ml 60
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Norme di sicurezza
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
"Avvertenza" Consultare un Centro Antiveleni.
Contiene Lufenuron. Può causare reazione allergica.

CARATTERISTICHE
Adress è un'esca pronta all'uso per il controllo della Mosca mediterranea (*Ceratitis capitata*) su agrumi, pomacee, drupacee, vite, kaki e fico. Adress provoca la sterilizzazione dei maschi e delle femmine adulte tramite ingestione, impedendo la schiusura delle uova e, quindi, la moltiplicazione dell'insetto. Adress non entra in contatto con la pianta, è specifico per la mosca mediterranea della frutta e garantisce un'adeguata selettività sulla fauna ausiliaria.
Ogni esca è composta da un piattino (capsula) contenente il gel a base di lufenuron e sostanze attrattive, da utilizzarsi in associazione a specifiche unità di supporto plastico.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 01-08-2011

syngenta

DOSI E MODALITÀ' DI IMPIEGO:

Coltura	Fitofagi	Dose /ha	Modalità di applicazione
AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino, Clementino)	*Ceratitis capitata* (mosca mediterranea della frutta)	24 unità per ettaro	• Collocare le unità nell'apposito supporto, appendendole su rami non esposti al sole diretto, ad una altezza di circa 1,5 metri dal terreno. • Disporre annualmente le unità in campo prima della comparsa dell'insetto nel frutteto, in genere 1-2 mesi prima dell'invaiatura dei frutti. • Mantenere una distanza di 20-25 metri fra una unità e l'altra, in funzione della densità di impianto.
POMACEE (Melo, Pero)			
DRUPACEE (pesco, nettarine, susino, albicocco)			
Vite			
Kaki, Diospiro			
Fico			

Raccomandazioni:

- Nel primo anno di impiego delle unità può essere consigliabile effettuare un trattamento con insetticida specifico per contenere la popolazione del dittero prima che Adress eserciti la sua azione di contenimento sulle generazioni successive.
Le capsule contenenti il lufenuron e gli attrattivi all'interno delle unità di supporto devono essere sostituite ogni anno.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 01.08.2011

11A16680

DECRETO 5 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Volder».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione

delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 19 dicembre 2007 presentata dall'Impresa Agrowin Bioscences Srl con sede legale in Bergamo, Via Montegrappa, 7, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Quasar contenente la sostanza attiva glifosate;

VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Sinon EU Gmbh, con sede legale in Amburgo (Germania), Im Alten Dorfe 37 (Volksdorf) D-22359, a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario Sinphosate, registrato al n. 13943;

CONSIDERATO che l'impresa sopra citata ha concesso specifico accesso al Dossier di Allegato III, di cui al decreto legislativo 194/95, all'Impresa Agrowin Biosciences Srl per la registrazione del prodotto fitosanitario Quasar;

CONSIDERATO che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici aggiuntivi;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 24 marzo 2011 prot. 8832 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro12 mesi dalla sopra citata data

VISTA la nota pervenuta in data 18 aprile 2011 da cui risulta che l' Impresa Agrowin Biosciences Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in VOLDER;

RITENUTO di autorizzare il prodotto VOLDER fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, fatta salva la presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Agrowin Bioscences Srl con sede legale in Bergamo, Via Montegrappa, 7, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VOLDER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 10 – 20 – 50 – 100 – 250 – 500; L 1 – 5 – 10 – 20 – 50.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese:
Chemia Spa – Dosso (FE);
Althaller Italia Srl – S. Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.13670.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta in formato ridotto

VOLDER

Erbicida sistemico di post-emergenza ad azione totale
Liquido Solubile

VOLDER

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Glifosate acido puro g 30,7 (=360g/l)
sottoforma di sale
isopropilamminico g 41,5 (=486 g/l)
Inerti e coadiuvanti q.b. a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Registrazione n. Ministero della Salute del

Contenuto netto : ml 10 - 20 - 50 - 100 - 250 – 500
Partita n.:

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 OTT. 2011

Etichetta/Foglietto illustrativo

VOLDER

Erbicida sistemico di post-emergenza ad azione totale
Liquido Solubile

VOLDER

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Glifosate acido puro g 30,7 (=360g/l)
sottoforma di sale
isopropilamminico g 41,5 (=486 g/l)
Inerti e coadiuvanti q.b. a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Distribuito da:

Officina di Produzione : S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. –Via Pian d'Asso - Torrenieri (SI) / ALTHALLER ITALIA srl – S. Colombano al Lambro (MI) / Chemia S.p.A. S. Agostino (FE)
Registrazione n. Ministero della Salute del
Telefono di emergenza - DER (24 ore) : 0039 0331 440977

Contenuto netto : ml 10 - 20 - 50 - 100 - 250 – 500; L 1 - 5 - 10 - 20 – 50

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni mediche:
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico e, se possibile, mostrargli l'etichetta.

Epoca d'impiego : post-emergenza
Il prodotto deve essere impiegato in post-emergenza delle infestanti. Viene assorbito dalle parti aeree delle piante e traslocato in breve tempo a radici, rizomi, tuberi, stoloni e bulbi. Temperatura alta, elevata umidità e intensa luce solare favoriscono l'azione del prodotto.
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente ne facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.

Dosi e settori d'impiego :
Il prodotto si impiega alle dosi di 1,5 - 12 litri per ettaro in 300 - 400 litri di acqua sull'interfila delle seguenti colture : **Melo, Pero, Vite, Olivo, Noce, Agrumi (arancio, mandarino, clementini, limone, pompelmo, limette, pomeli, bergamotto, cedro, chinotto)**.
Per le olive da olio, nella preparazione delle piazzole di raccolta, applicare il prodotto fino a 6 litri per ettaro almeno 7 giorni prima della raccolta.
Drupacee (pesco, nettarine, albicocco, ciliegio, susino): è possibile il manifestarsi di effetti fitotossici se la deriva dovesse colpire anche il tronco ben lignificato.
Barbabietola da zucchero, Pomodoro, Melanzana, Carciofo, Fagiolino, Pisello, Fava, Carota, Erba medica, Prati di leguminose e Graminacee, Mais (da non impiegare in preraccolta), Soia, Patata, Rosa, Mandorlo, Pioppo, Vivai e semenzai di floreali, Ornamentali, Forestali: effettuare trattamenti solo con attrezzature selettive (a spugna, a corda, ecc.).
Asparago: trattare in pre-emergenza della coltura.
Terreni agrari in assenza di coltura, prima o dopo la coltivazione di Fragola, Barbabietola da zucchero, Frumento, Orzo, Segale, Avena, Riso, Mais, Soia, Ortaggi, Prati, Vivai.
Trattare con infestanti già emerse.
Aree non destinate alle colture agricole: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

Dosi di impiego:

- 3,5 l/ha contro la maggior parte delle infestanti presenti
- 4,5 - 5 l/ha contro *Sorghum halepense, Agropyron repens, Ranunculus spp.*
- 5,5 - 7 l/ha contro *Cyperus rotundus, Cirsium arvense, Artemisia vulgaris, Potentilla spp., Plantago spp., Taraxacum officinale, Rumex spp.* e Felci.
- 8 - 10 l/ha contro *Convolvulus arvense, Cynodon dactylon, Urtica spp., Daucus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara*, Cannuccia
- 10 - 12 l/ha contro *Convolvulus arvensis* all'inizio dello sviluppo.

In tutti gli impieghi effettuare una sola applicazione all'anno del prodotto.

Fitotossicità : il prodotto non deve arrivare a contatto con le foglie, tralci e rami erbacei, polloni e colture erbacee vicine alla zona trattata. Per il trattamento usare pompe a bassa pressione ed attrezzature selettive o munite di ugelli con spruzzo concentrato o munito di schermi protettivi. Dopo l'irrorazione lavare accuratamente tutto il materiale impiegato prima di usarlo per altri interventi antiparassitari.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 OTT. 2011

11A16681

DECRETO 5 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sinphosate».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 28 giugno 2001 presentata dall'Impresa Sinon EU GmbH con sede legale in Amburgo (Germania), Im Alten Dorfe 37 (Volksdorf), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SINPHOSATE contenente la sostanza attiva glifosate;

VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Sinon EU Gmbh a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

CONSIDERATO che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici aggiuntivi;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 22 marzo 2011 prot. 8581 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro12 mesi dalla sopra citata data

VISTA la nota pervenuta in data 18 aprile 2011 da cui risulta che l' Impresa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

RITENUTO di autorizzare il prodotto SINPHOSATE fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, fatta salva la presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Sinon EU GmbH con sede legale in Amburgo (Germania), Im Alten Dorfe 37 (Volksdorf), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SINPHOSATE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 – 5 – 10 – 20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa:
Althaller Italia Srl – S. Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.13943.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SINPHOSATE

Erbicida sistemico di post-emergenza
ad azione totale
Liquido Solubile

Sinphosate

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Glifosate acido puro g 30,7 (=360g/l)
sottoforma di sale
isopropilamminico g 41,5 (=486 g/l)
Inerti e coadiuvanti q.b. a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SINON EU GMBH
Im Alten Dorfe 37 (Volksdorf)
D-22359 Hamburg / Germany
phone: +49-40-6599 5039
fax: +49-40-6599 5158

Distribuito da: Agrowin Biosciences Srl
Via Monte Grappa, 7 – Bergamo
Officina di Produzione : Althaller Italia, S.Colombano al Lambro (MI).
Registrazione n. Ministero della Salute del
Contenuto netto : litri 1, 5, 10, 20 Partita n.:*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni mediche:
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico e, se possibile, mostrargli l'etichetta.

Epoca d'impiego : post-emergenza
Il prodotto deve essere impiegato in post-emergenza delle infestanti. Viene assorbito dalle parti aeree delle piante e traslocato in breve tempo a radici, rizomi, tuberi, stoloni e bulbi. Temperatura alta, elevata umidità e intensa luce solare favoriscono l'azione del prodotto.
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente ne facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.

Dosi e settori d'impiego :

Il prodotto si impiega alle dosi di 1,5 - 12 litri per ettaro in 300 - 400 litri di acqua sull'interfila delle seguenti colture : Melo, Pero, Vite, Olivo, Noce, Agrumi (arancio, mandarino, clementini, limone, pompelmo, limette, pomeli, bergamotto, cedro, chinotto).
Per le olive da olio, nella preparazione delle piazzole di raccolta, applicare il prodotto fino a 6 litri per ettaro almeno 7 giorni prima della raccolta.
Drupacee (pesco, nettarine, albicocco, ciliegio, susino): è possibile il manifestarsi di effetti fitotossici se la deriva dovesse colpire anche il tronco ben lignificato.
Barbabietola da zucchero, Pomodoro, Melanzana, Carciofo, Fagiolino, Pisello, Fava, Carota, Erba medica, Prati di leguminose e Graminacee), Mais (da non impiegare in pre-raccolta), Soia, Patata, Rosa, Mandorlo, Pioppo, Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali: effettuare trattamenti solo con attrezzature selettive (a spugna, a corda, ecc.).
Asparago : trattare in pre-emergenza della coltura.
Terreni agrari in assenza di coltura, prima o dopo la coltivazione di Fragola, Barbabietola da zucchero, Frumento, Orzo, Segale, Avena, Riso, Mais, Soia, Ortaggi, Prati, Vivai. Trattare con infestanti già emerse.
Aree non destinate alle colture agricole: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

Dosi di impiego:

- 3,5 l/ha contro la maggior parte delle infestanti presenti
- 4,5 - 5 l/ha contro *Sorghum halepense, Agropyron repens, Ranunculus spp.*
- 5,5 - 7 l/ha contro *Cyperus rotundus, Cirsium arvense, Artemisia vulgaris, Potentilla spp., Plantago spp., Taraxacum officinale, Rumex spp.* e Felci.
- 8 - 10 l/ha contro *Convolvulus arvense, Cynodon dactylon, Urtica spp., Daucus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara,* Cannuccia
- 10 - 12 l/ha contro Convolvulus arvensis all'inizio dello sviluppo.

In tutti gli impieghi effettuare una sola applicazione all'anno del prodotto.

Fitotossicità : il prodotto non deve arrivare a contatto con le foglie, tralci e rami erbacei, polloni, e colture erbacee vicine alla zona trattata. Per il trattamento usare pompe a bassa pressione ed attrezzature selettive o munite di ugelli con spruzzo concentrato o munito di schermi protettivi. Dopo l'irrorazione lavare accuratamente tutto il materiale impiegato prima di usarlo per latri interventi antiparassitari.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
5 OTT. 2011

11A16682

DECRETO 17 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Principal Mais».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazionedelle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 5 agosto 2010 presentata dall'Impresa Du Pont De Nemours Italiana Srl con sede legale in Milano, Via Pontaccio 10, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Task Plus contenente le sostanze attive nicosulfuron, dicamba, rimsulfuron;

VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 23 giugno 2006 di inclusione della sostanza attiva rimsulfuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 gennaio 2017 in attuazione della direttiva 2006/39/EC della Commissione del 12 aprile 2006;

VISTO il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008;

VISTO il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione della sostanza attiva dicamba, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1 luglio 2008;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Du Pont De Nemours Italiana Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

CONSIDERATO che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici aggiuntivi;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 16 maggio 2011 prot. 16084 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro12 mesi dalla sopra citata data;

VISTA la nota pervenuta in data 30 agosto 2011 da cui risulta che l'Impresa Du Pont De Nemours Italiana Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in PRINCIPAL MAIS;

RITENUTO di autorizzare il prodotto PRINCIPAL MAIS fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive nicosulfuron e dicamba, fatta salva la presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Du Pont De Nemours Italiana Srl con sede legale in Milano, Via Pontaccio 10 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PRINCIPAL MAIS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione delle sostanze attive nicosulfuron e dicamba nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 350 – 400 – 440 – 880 – 1000 – 1050 – 1200 – 1500 – 2000 – 2500;

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:
Du Pont De Nemours (France) S.A.S – Cernay, Francia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.15058.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRINCIPAL® MAIS

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais.
Granuli idrodisperdibili

PRINCIPAL MAIS
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Nicosulfuron p.a. puro g 9.2
Rimsulfuron p.a. puro g 2.3
Dicamba p.a. puro g 55
Coformulanti q. b. a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R36). Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente aquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Proteggersi gli occhi/la faccia (S39). In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondamente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
Telefono: 800378337
Officina di Produzione
Du Pont De Nemours (France) S.A.S – Cernay, Francia
Registrazione n. del del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 350-400-440-880-1000-1050-1200-1500-2000-5000
Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
-Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.
-Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'Art. 93 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE: PRINCIPAL MAIS si applica in post-emergenza della coltura e delle infestanti ed agisce mediante assorbimento fogliare. Le infestanti suscettibili cessano subito l'accrescimento ed il disseccamento avviene circa una-due settimane dopo l'applicazione. Lo stadio della coltura deve essere compreso tra le 2 e le 6 foglie, così come, possibilmente, quello delle piante infestanti. Poiché PRINCIPAL MAIS non ha attività residuale, l'efficacia erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti graminacee sensibili: *Alopecurus mysuroides* (Coda di volpe), *Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp.* (Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Giavone), *Lolium spp.* (Loglio), *Panicum dichotomiflorum* (Panico delle risaie), *Panicum miliaceum* (Panico coltivato), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum bicolor e Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta).
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia spp.* (Ambrosia), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens bipinnata* (Forbicine), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Calystegia sepium* (Vilucchio bianco), *Chenopodium album* (farinello comune), *Chenopodium vulvaria* (brinaiola), *Convolvulus arvensis* (vilucchio comune), *Diplotaxis spp.* (Rucola violacea), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Helianthus tuberosus* (Topinanbur), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Polygonum lapathifolium* (poligono nodoso), *Polygonum persicaria* (poligono persicaria), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (erba morella), *Sonchus spp.* (Crespino), *Stellaria media* (Centocchio comune) *e Xanthium spp.* (Nappola).
CAMPI DI IMPIEGO: Mais
EPOCA DI IMPIEGO: Post-emergenza della coltura e delle infestanti.
DOSE D'IMPIEGO: da 350 g/ha a 440 g/ha con una singola applicazione su coltura allo stadio compreso tra 2 e 6 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria. Il prodotto puo' essere addizionarto ad un bagnante a base di olio di colza o ad un bagnante non ionico ai dosaggi riportati in etichetta
VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: PRINCIPAL MAIS, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante nella quantita' necessaria dopo aver inserito PRINCIPAL MAIS.
AVVERTENZE AGRONOMICHE:
-Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
-E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare PRINCIPAL MAIS. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato. Subito dopo il trattamento con PRINCIPAL MAIS e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
-Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
- In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con PRINCIPAL MAIS, ricorrere solo a mais.
-Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.
-Non applicare su piante bagnate.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:
PRINCIPAL MAIS e' una miscela erbicida contenente Nicosulfuron, Rimsulfuron e Dicamba sale sodico selettiva per il mais. Nicosulfuron e Rimsulfuron appartengono alla famiglia delle sulfoniluree, inibitori dell'enzima acetolattato sintasi (ALS-inibitori, gruppo B del HRAC), mentre Dicamba appartiene ai derivati dell'acido benzoico, con azione simile all'acido indolacetico (auxine sintetiche, gruppo O del HRAC).
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA
COMPATIBILITA': Non miscelare PRINCIPAL MAIS con prodotti fitosanitari contenenti bentazone e con gli insetticidi fosforganici. Se un trattamento fogliare con tali prodotti fosse necessario, lasciare un intervallo di almeno una settimana tra le due applicazioni.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di PRINCIPAL MAIS su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Non necessario.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 OTT. 2011

11A16683

DECRETO 17 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «U 46 Prati».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione

delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 16 gennaio 2007 presentata dall'Impresa Rocca Frutta Srl con sede legale in Gaibana (Ferrara), via Ravenna 1114, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Rocca 01-07 contenente la sostanza attiva propaquizafop;

VISTI i documenti con i quali l'Impresa Rocca Frutta Srl comunica la sostituzione, in corso di registrazione, della sostanza attiva propaquizafop con la sostanza attiva 2,4 DB;

VISTI i documenti attestanti il subentro dell'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Rocca Frutta Srl;

VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva 2,4 DB, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell' 11 aprile 2003;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Nufarm Italia a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 223 giugno 2011 prot. 21107 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'iter di registrazione;

VISTA la nota pervenuta in data 25 luglio 2011 da cui risulta che l' Impresa Nufarm Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in U 46 PRATI;

RITENUTO di autorizzare il prodotto U 46 PRATI fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4 DB;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato U 46 PRATI con la composizione e

alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 2,4 DB nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 – 5 – 10 – 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:
Nufarm UK Limited, Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, UK

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.13709.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

U 46® PRATI

COMPOSIZIONE
2,4 DB 22,2% (**=250 g/l**)
Coformulanti q.b. g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
NUFARM ITALIA S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A; via Classicana, 313 - Ravenna.
Tel. 0544 601201

Officina di produzione:
Nufarm UK Limited, Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, UK

Registrazione n xxxx del Ministero della Salute del XX/XX/XX

Contenuto netto: 1-5-10-20 Litri Partita N°:

®**Marchio registrato Nufarm**

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni per il medico:
Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni EC. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione. Gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE
E' una soluzione di sale dell'acido 2,4 DB che trova impiego nella lotta contro le erbe a foglia larga (romice compreso), che infestano i cereali, medicai, trifogliai nonché prati polifiti. Risulta infatti selettivo per le leguminose foraggere e per le graminacee.

EPOCA D' APPLICAZIONE
Eseguire il trattamento quando la prima foglia è completamente sviluppata e sino alle soglie della fioritura. Per erba medica nata da seme intervenire solo nel periodo compreso tra la 1° e la 4° foglia trilobata.

DOSI D'IMPIEGO
Diserbo prati polifiti: Dose 5-7,2 l/ha. Numero massimo di trattamenti: 1.

U 46® PRATI è efficace contro il romice da seme e alcune infestanti a foglia larga: *Rumex spp.* (Romice), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Sinapsis arvensis* (Senape), *Solanum migrum* (Erba cipollina), *Ranunchulus spp.* (Ranuncolo), *Taraxacum officinalis* (Soffione), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Fumaria afficinalis* (Fumaria), *Papaver rhoens* (Papavero), *Plantago spp.* (Piantaggine), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *Portulaco oleracea* (Erba porcellana), *Sonchus spp* (Crespino dei campi), *Thalapsi arvense* (Erba storna), *Artemisa vulgaris* (Artemisia), *Centaurea cyanos* (Fiordaliso), *Galcopsis tetrahit* (Canapa selvatica), *Lamium spp.* (Lamio), *Stellaria media* (Stellaria), *Veronica persica* (veronica).
Interventi primaverili: diserbare con temperature non inferiori a 16-18°C, con leguminose tra la 1° e la 4° foglia trilobata (prati al primo anno) o tra la 1° foglia trilobata e l'inizio della fioritura (prati più vecchi), alla dose di 5-7,2 l/ha.
Interventi estivi: diserbare con temperature non inferiori a 24-25°C (nelle ore più calde della giornata) e con piante di romice vicine all'emissione dello scapo fiorale, alla dose di 5-7,2 l/ha.

Diserbo foraggere leguminose (medicai , trifogliati): trattare tra la 2° e la 4° foglia oppure dopo il primo sfalcio, al ricaccio della coltura e delle infestanti alla dose di 5-7,2 l/ha.
Numero massimo trattamenti: 1

Diserbo cereali semina invernale e primaverile (Frumento, orzo, avena, segale, triticale): intervenire durante la fase di levata, alla dose di 4-5 l/ha.
Numero massimo trattamenti: 1

COMPATIBILITA'
Il MALERBANI PRATI è compatibile con gli erbicidi a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscibilità con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può danneggiare colture sensibili, quali vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi ecc. Le attrezzature impiegate per il trattamento con **U 46® PRATI** devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

AVVERTENZA: effettuare un saggio preventivo su una pianta piccola superficie per rilevare se esistono eventuali sensibilità delle colture.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER TRIFOGLIO E PRATI POLIFITI; 70 GIORNI PRIMA PER I CEREALI A SEMINA INVERNALE E PRIMAVERILE .

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del. 17 OTT. 2011

11A16684

DECRETO 17 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Olimpiakos Plus».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti

l'attuazionedelle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 16 luglio 2009 presentata dall'Impresa Sti Solfotecnica Italiana con sede legale in Ravenna, via G. Matteotti 16, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato STI-0901 contenente la sostanza attiva gibberelline (A4+A7);

VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva gibberelline (A4+A7), nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Globachem a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario GIBB PLUS, registrato al n.12989;

CONSIDERATO che l'impresa sopra citata ha concesso specifico accesso al Dossier di Allegato III, di cui al decreto legislativo 194/95, all'Impresa Sti Solfotecnica Italiana. per la registrazione del prodotto fitosanitario STI-0901;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 2 settembre 2011 prot. 28409 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'iter di registrazione;

VISTA la nota pervenuta in data 8 settembre 2011 da cui risulta che l' Impresa Sti Solfotecnica Italiana ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in OLIMPIAKOS PLUS;

RITENUTO di autorizzare il prodotto OLIMPIAKOS PLUS fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva gibberelline (A4+A7);

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Sti Solfotecnica Italiana con sede legale in Ravenna, via G. Matteotti 16, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OLIMPIAKOS PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva gibberelline (A4+A7) nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell’ Impresa:
Torre srl – fraz. Montalcino (Siena).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14789.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

OLIMPIAKOS PLUS

Fitoregolatore contro la rugginosità e per la buona fioritura e allegagione dei frutti del melo e del pero
Concentrato Solubile

ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Composizione
Gibberelline A_4-A_7 g 0,97 (10 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Via G. Matteotti, 16 - 48100 Ravenna
Sede operativa: Tel +39 0545 992455

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Officina di produzione:
Torre Srl – fraz. Montalcino (Siena)

Contenuto netto: litri 1 Partita n.*: vedere sulla confezione

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni mediche
in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Caratteristiche: OLIMPIAKOS PLUS è un fitoregolatore che trova interessanti campi d'impiego su alcune cultivar di melo e pero. In determinate situazioni ambientali, i frutti delle mele appartenenti al Gruppo Delicious rosse, sia normali che Spur, tendono ad assumere una forma schiacciata, OLIMPIAKOS PLUS provoca una modifica della forma (allungamento) secondo gli standard varietali delle zone più vocate. OLIMPIAKOS PLUS sulle mele della varietà Golden Delicious previene o riduce significativamente la rugginosità, fisiopatia che causa un importante deprezzamento della produzione. Il prodotto ha dimostrato di diminuire i danni da gelo e quindi di aiutare l'allegagione nei casi di gelate durante la fioritura; in questo caso trattare entro 24 ore dalla gelata, nelle ore più calde, e ripetere eventualmente l'intervento in caso di perdurare delle gelate.

Campi, dosi ed epoche d'impiego

- Melo (Gruppo Delicious rosse) - Miglioramento della forma. Applicare 100-130 ml/hl (corrispondente a 1 – 1,3 L/ha), distribuendo il prodotto tra la piena fioritura (80% di fiori aperti) e la caduta petali, preferibilmente in due applicazioni di 50-80 ml/hl ciascuna ad intervallo di 7-10 giorni.
- Melo (Golden Delicious) - Prevenzione della rugginosità. impiegare 40-50 ml/hl (corrispondente a 0,4 – 0,5 L/ha) per trattamento, realizzando un programma di 3-4 applicazioni; effettuare il primo trattamento a fine fioritura e i successivi ad intervalli di 7- 10 giorni.
- Melo del Gruppo Gala. Favorisce il miglioramento della forma, anticipa l'emissione e lo sviluppo dell'apparato fogliare, migliora l'omogeneità della fioritura, incrementa la quantità raccolta al primo stacco. Fare 4 applicazioni distanziate di 15 giorni con 30-40 ml/hl (corrispondente a 0,3 – 0,4 L/ha) in pre-fioritura (orecchiette di topo e mazzetti) e ad ingrossamento dei frutti (frutto noce).
- Altre varietà di melo. 50-60 ml/hl (corrispondente a 0,5 – 0,6 L/ha) durante la fioritura ripetuto per 2 volte.
- Pero - Miglioramento dell'allegagione. Applicare 80-100 ml/hl distribuendo il prodotto all'inizio della fioritura, preferibilmente in due applicazioni di 40-50 ml/hl (corrispondente a 0,8 – 1 L/ha), effettuando il primo trattamento al 30-40% di fiori aperti ed il secondo entro 2-3 giorni.

Avvertenze d'impiego

- Aggiungere 50-100 ml/hl di un bagnante non ionico, avendo cura di metterlo prima dell' OLIMPIAKOS PLUS.
- Mettere la dose prestabilita di OLIMPIAKOS PLUS in circa la metà dell'acqua necessaria e, mantenendo la soluzione in agitazione, aggiungere altra acqua sino al raggiungimento del volume totale richiesto.
- Mantenere in agitazione la soluzione anche durante la distribuzione, provvedendo al suo impiego nello stesso giorno della preparazione.
- Impiegare nella distribuzione un getto finemente nebulizzato, bagnando uniformemente la massa fiorale ed evitando lo sgocciolamento.
- La quantità totale di soluzione per ettaro dovrà essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento.
- Trattare in assenza di pioggia per almeno 4-6 ore dopo l'applicazione; nel caso di trattamento dopo una pioggia, attendere che la vegetazione si asciughi.
- Trattare preferibilmente nelle ore del tardo pomeriggio.

Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con le sostanze alcaline quali polisolfuri e poltiglia bordolese. Durante la preparazione di miscele, aggiungere OLIMPIAKOS PLUS per ultimo.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: L'impiego del OLIMPIAKOS PLUS in prossimità di interventi con prodotti diradanti, può accentuare l'effetto diradante degli stessi: pur essendo tale aspetto talvolta ricercato, si raccomanda particolare attenzione allo scopo di evitare danni alla produzione.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....
17 OTT. 2011

11A16685

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Retengo Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 23 marzo 2010 e successive integrazioni di cui l'ultima del 14 settembre 2010 presentata dall'Impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), Via Marconato 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato GOLDOR BAIT successivamente ridenominato RETENGO PLUS contenente le sostanze attive pyraclostrobin e epossiconazolo;

VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 7 maggio 2004 di inclusione della sostanza attiva pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 maggio 2014 in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;

VISTO il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva epossiconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2019 in attuazione della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008;

VISTA la valutazione dell'Istituto Scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Basf Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

CONSIDERATO che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici aggiuntivi;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 23 giugno 2011 prot. n. 21109 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data della presente nota;

VISTA la nota pervenuta in data 8 luglio 2011 da cui risulta che l' Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

RITENUTO di autorizzare il prodotto RETENGO PLUS fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva epossiconazolo, fatta salva la presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), Via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RETENGO PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva epossiconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-1,5-3-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera BASF Espanola S.L. Tarragona (Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14985. Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), Via Marconato 8.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RETENGO® PLUS

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE FOGLIARI DEL MAIS

Sospensione emulsionabile (SE)

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Pyraclostrobin puro g 12,5 (133 g/l)
Epossiconazolo puro g 4,7 (50 g/l)
Coformulanti q. b. a g100
Contiene Nafta Aromatica Pesante
(n. CAS 64742-94-5)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione e inalazione. Irritante per la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB) – Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:
BASF Espanola S.L., Tarragona. (Spagna)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. del

Contenuto netto: 0,5 -1 -1,5– 3 – 5 – 10 litri

Partita n.

®Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Durante le operazioni di miscelazione e carico utilizzare maschera intera con filtro combinato A3P3, guanti e tuta standard; durante l'applicazione utilizzare guanti e tuta standard. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

Rischi particolari: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di rispetto vegetata non trattata di **10 metri** dai corpi idrici superficiali (per tutti gli impieghi in pieno campo).

CARATTERISTICHE TECNICHE

RETENGO PLUS è un fungicida contenente pyraclostrobin ed epossiconazolo, una strobilurina ed un triazolo rispettivamente, con meccanismi d'azione distinti.

Pyraclostrobin è una sostanza attiva di copertura, con mobilità translaminare; epossiconazolo è sistemico.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Si consiglia di usare **RETENGO PLUS** nei periodi critici di sviluppo delle malattie riportate in tabella.

Coltura	Malattia fungina
Mais	Elmintosporiosi (*Setosphaeria turcica*) Ruggine (*Puccinia sorghi*)

Diluito in 100-400 litri d'acqua ad ettaro, **RETENGO PLUS** s'impiega alla dose di **1,5 litri per ettaro,** intervenendo preventivamente, tra l'inizio dell'allungamento del culmo e la piena fioritura, alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Per ridurre al minimo il rischio di comparsa di ceppi dei funghi resistenti, effettuare non più di **1** trattamento all'anno con **RETENGO PLUS** e non più di **2** trattamenti con altri prodotti fungicidi contenenti strobilurine.

Si raccomanda l'impiego di **RETENGO PLUS** nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

RETENGO PLUS ha un'azione fisiologica sulla pianta, che può determinare incrementi di resa, anche in assenza di sintomi visibili di malattia.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

a) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare.
b) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà circa.
c) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria.
d) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione.
e) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un bagnante non ionico (50 mL/hL).

FITOTOSSICITÀ

RETENGO PLUS, applicato da solo, non ha causato danni alle diverse cultivar di mais sin qui saggiate.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri prodotti fitosanitari, si raccomanda di fare saggi preliminari di miscibilità.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

TRATTARE FINO ALLA FIORITURA DEL MAIS.

ATTENZIONE! Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

18 OTT. 2011

11A16686

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Opera New».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 15 aprile 2010 presentata dall'Impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), Via Marconato 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato OPERA NEW, contenente le sostanze attive pyraclostrobin e epossiconazolo;

VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 7 maggio 2004 di inclusione della sostanza attiva pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 maggio 2014 in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;

VISTO il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva epossiconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2019 in attuazione della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008;

VISTA la valutazione dell'Istituto Scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Basf Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

CONSIDERATO che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici aggiuntivi;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 23 giugno 2011 prot. n. 21113 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data della presente nota;

VISTA la nota pervenuta in data 7 luglio 2011 da cui risulta che l' Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

RITENUTO di autorizzare il prodotto OPERA NEW fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva epossiconazolo, fatta salva la presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), Via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OPERA NEW con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2019, data di

scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva epossiconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-1,5-3-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera BASF Espanola S.L. Tarragona (Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14986.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

OPERA® NEW

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE FOGLIARI DI FRUMENTO ED ORZO

Sospensione emulsionabile (SE)

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Piraclostrobina puro g 8,2 (85 g/l)
Epossiconazolo puro g 6 (62,5 g/l)
Coformulanti q. b. a g100
Contiene Nafta Aromatica Pesante ND
(n. CAS 64742-94-5)

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Possibile rischio di ridotta fertilità. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia S.r.l.
Cesano Maderno (MB) – Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:
BASF Espanola S.A. - 43080 Tarragona – Spagna

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. -------- del ---------

Contenuto netto: 1 – 3 – 5 – 10 litri

Partita n.

® Marchio registrato BASF

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

Rischi particolari: per proteggere gli organismi acquatici mantenere una fascia di rispetto vegetata non trattata di **15 metri** dai corpi idrici superficiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

OPERA NEW è un fungicida contenente piraclostrobina ed epossiconazolo, una strobilurina ed un triazolo rispettivamente, con meccanismi d'azione distinti. Piraclostrobina è una sostanza attiva di copertura, con mobilità translaminare; epossiconazolo, invece, è sistemico.

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

Frumento (tenero e duro) ed orzo....................2 litri per ettaro

Intervenire tra la fase di accestimento avanzato e quella di fine fioritura, in funzione della malattia da controllare.

Si consiglia di diluire **OPERA NEW** in 100-400 litri d'acqua ad ettaro.

OPERA NEW è indicato per il controllo delle malattie fungine elencate nella seguente tabella.

Coltura	Malattia fungina	N. max trattamenti all' anno
Frumento (tenero e duro)	- Fusariosi (*Fusarium spp.* e *Monographella nivalis*) - Oidio (*Blumeria graminis f.sp. tritici*) - Ruggini (*Puccinia recondita*, *P. graminis* e *P. striiformis*) - Septoriosi (*Septoria spp.*) - Elmintosporiosi (*Helminthosporium spp.*) - Maculatura (*Pyrenophora tritici-repentis*)	2
Orzo	- Oidio (*Blumeria graminis f.sp. hordei*) - Ruggine bruna (*Puccinia hordei*) - Elmintosporiosi (*Helminthosporium spp.*) - Maculatura reticolare (*Pyrenophora teres*) - Striatura bruna (*Pyrenophora graminea*) - Rincosporiosi (*Rhynchosporium secalis*)	2

Per ridurre al minimo il rischio di comparsa di ceppi dei funghi resistenti, non effettuare più di 2 trattamenti all'anno con **OPERA NEW** o con altri prodotti fungicidi contenenti strobilurine.

Nel caso si effettuino 2 applicazioni a stagione di **OPERA NEW**, lasciare trascorrere almeno 21 giorni tra un trattamento e l'altro.

Si consiglia di usare **OPERA NEW** nei periodi critici di sviluppo delle malattie sopra elencate, nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda l'alternanza di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà circa. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua fino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un bagnante non ionico (50 ml/hl).

Avvertenza - Durante le operazioni di miscelazione e carico utilizzare maschera, guanti e tuta standard; durante l'applicazione utilizzare guanti e tuta standard.

FITOTOSSICITÀ

OPERA NEW, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse cultivar di frumento (tenero e duro) ed orzo saggiate fino ad oggi.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta di frumento ed orzo.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 18 OTT. 2011

11A16687

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-decanolo ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 5 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui

prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/33/UE della Commissione dell'8 marzo 2011 relativa all'iscrizione della sostanza attiva 1-decanolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; e alla modifica della decisione 2008/941/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/941/CE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 5 maggio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti 1-decanolo la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 5 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-decanolo non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva 1-decanolo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 maggio 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-decanolo riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 5 maggio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 5 maggio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **1-decanolo**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/33/UE della Commissione dell'8 marzo 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	006180	ROYALTAC	15/01/1985	CHEMTURA ITALY S.R.L.
1.	003190	TABOIL	01/08/1979	GEOFIN S.R.L.
2.	006301	ANTIGERMOGLIO TABACCO	14/03/1985	ISAGRO S.P.A.
3.	006237	POINT	13/03/1985	SIPCAM S.P.A.

11A16688

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 18 marzo 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 18 marzo 2011 di recepimento della direttiva 2011/9/UE della Commissione del 1 febbraio 2011, relativo all'iscrizione della sostanza attiva dodina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE*,* con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dodina la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 marzo 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina revocati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 marzo 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 18 marzo 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **dodina**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall' 1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2011 di recepimento della direttiva 2011/9/UE della Commissione 1 febbraio 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	005493	DODINA 65	03/10/1983	Agrico S.r.l.
2.	010384	FULLDINA DF	22/03/2000	Agroqualita' S.r.l.
3.	011296	WOGE	24/04/2002	Agrowin Biosciences S.r.l.
4.	009988	VENTURON 65 WG	17/03/1999	Basf Italia S.r.l.
5.	005401	PROCLAIM COMBI	30/06/1983	Bayer Cropscience S.r.l.
6.	000758	DODINA 65 WG	01/03/1973	Chemia S.p.A.
7.	002264	DODIN FLO	05/07/1976	Chemia S.p.A.
8.	011758	NOSCAB	22/10/2003	Chemia S.p.A.
9.	012121	VALSILL 38 FLOW	11/05/2004	Chemia S.p.A.
10.	012401	APAREX FLO	24/12/2004	Chemia S.p.A.
11.	011830	MASSODINA WG	30/09/2003	Comercial Quimica Masso' S.A.
12.	003482	ADODIN	07/02/1980	Du pont de Nemours Italiana S.r.l.
13.	010870	CRYPTOLINA SUPER	11/04/2001	Gamma International S.r.l.
14.	011892	FULDINA 65 WDG	22/10/2003	Gowan Italia S.p.A.
15.	012605	DODIFUN	11/04/2005	Hermoo Belgium N.V.
16.	006856	DODIL L	11/11/1986	Isagro Italia S.r.l.
17.	003289	SILLINA 65	25/09/1979	Isagro S.p.A.
18.	003290	SILLINA 30 E	25/09/1979	Isagro S.p.A.
19.	003622	GUANIDOL 65	04/04/1980	Isagro S.p.A.
20.	005336	CARPENE L	09/05/1983	Isagro S.p.A.
21.	009303	DODIL WG	28/08/1997	Isagro S.p.A.
22.	009415	GUANIDOL WDG	27/10/1997	Isagro S.p.A.
23.	009029	INDEX SC	02/12/1996	Ital-Agro S.r.l.
24.	011664	VERDEVIVO DODINA MICRO	18/04/2003	Kollant S.p.A.
25.	010880	LINFA FUNGICIDA POLIVALENTE	11/04/2001	Natan S.r.l.
26.	010056	DODINA 65 WG	03/06/1999	Nufarm Italia S.r.l.
27.	011146	SPINN	08/01/2002	Plaaskem Italia S.r.l.
28.	008893	DODOSCAM WDG	19/06/1996	Scam S.p.A.
29.	009340	DODOSCAM 65 WDG	15/09/1997	Scam S.p.A.
30.	010265	THUNDER	10/01/2000	Sepran s.a.s.

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
31.	006918	DODENE L	18/12/1986	Sipcam S.p.A.
32.	008387	DODENE 35 L	07/08/1993	Sipcam S.p.A.
33.	009383	DODENE DF	29/09/1997	Sipcam S.p.A.
34.	010663	MECODIN 35	29/12/2000	Sipcam S.p.A.
35.	011389	DODENE 65 WDG	02/07/2002	Sipcam S.p.A.
36.	004572	BIODINA FLOW	28/12/1981	Sivam S.p.A.

11A16689

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 24 febbraio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2011/1/UE della Commissione del 3 gennaio 2011, relativo all'iscrizione della sostanza attiva 6-benziladenina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; e alla modifica della decisione 2008/941/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE*,* con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/941/CE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 24 febbraio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti 6-benziladenina la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 24 febbraio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina revocati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 24 febbraio 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 24 febbraio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 24 febbraio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **6-benziladenina**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2011/1/UE della Commissione 3 gennaio 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	014452	BRANCHER DIRADO S	10/01/2009	AGRIMPORT S.P.A.
2.	014454	EXPANDER S	10/01/2009	AGRIMPORT S.P.A.
3.	012445	BAP 10	09/12/2004	BIOLCHIM S.P.A.
4.	012929	EQUIS	27/12/2005	BIOLCHIM S.P.A.
5.	012248	BENZILADIN 10	11/07/2006	GENETTI S.R.L.-GMBH
6.	012645	FITODEK	04/05/2005	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE

11A16690

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bupirimate ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 21 aprile 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui

prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 21 aprile 2011 di recepimento della direttiva 2011/25/UE della Commissione del 3 marzo 2011 relativa all'iscrizione della sostanza attiva bupirimate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE*,* con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/UE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 21 aprile 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bupirimate la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 21 aprile 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bupirimate non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 aprile 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva bupirimate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 21 aprile 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bupirimate riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 21 aprile 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 21 aprile 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **bupirimate** , la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 21 aprile 2011di recepimento della direttiva 2011/25/UE della Commissione del 3 marzo 2011:

	N. reg.	**Prodotto**	**Data reg.**	**Impresa**
1.	012890	REDHAVEN	02/09/2005	NUFARM ITALIA S.R.L.

11A16691

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dithianon ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/41/UE della Commissione dell' 11 aprile 2011, relativo all'iscrizione della sostanza attiva dithianon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE*,* con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dithianon la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dithianon non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dithianon revocati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dithianon riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 26 maggio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **dithianon**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall' 1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/41/UE della Commissione 11 aprile 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	010737	KUKI WG	28/02/2001	AGRIMIX S.R.L.
2.	012151	KUKI 33	19/12/2006	AGRIMIX S.R.L.
3.	009039	AGRITION 66 DF	23/12/1996	AGRIMPORT S.P.A.
4.	010002	AGRITION 75 PB	29/03/1999	AGRIMPORT S.P.A.
5.	011938	DAITHAN	17/11/2003	AGRIMPORT S.P.A.
6.	014032	DIDIANON 75	18/03/2008	AGRIMPORT S.P.A.
7.	010747	THIAN	12/03/2001	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
8.	012148	ZOT	12/05/2006	CHEMIA S.P.A.
9.	013862	DOCK	08/08/2007	CHEMIA S.P.A.
10.	014203	DIATHENE 70 WG	16/04/2008	DEMETRA ITALIA S.R.L.
11.	011515	STEADY	03/12/2002	DIACHEM S.P.A.
12.	011295	GLADIOR WDG	24/04/2002	GOWAN ITALIA S.P.A.
13.	008916	MINOSSE WG	06/08/1996	ISAGRO S.P.A.
14.	011294	GRADO 66 WG	24/04/2002	ISAGRO S.P.A.
15.	009094	DIAMONT	20/01/1997	ITAL-AGRO S.R.L.
16.	011169	DITIAK	04/02/2002	KEMIPHARM S.R.L.
17.	013717	DYTHIAMAN	30/03/2007	MANICA S.P.A.
18.	013343	KUKI WEINBAU	10/07/2006	PHYTORUS S.A.
19.	012288	PLANTELAN	01/03/2006	PLANT CHEM S.R.L.
20.	010166	PRODIT	05/10/1999	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE
21.	013739	PALENKE 22 SC	06/04/2007	ROCCA FRUTTA S.R.L.
22.	010977	TIANON WG	12/07/2001	SCAM S.P.A.
23.	012697	TIANON WDG	01/06/2005	SCAM S.P.A.
24.	012049	KART	15/07/2004	SIPCAM S.P.A.
25.	012162	GOKART	21/06/2006	SIPCAM S.P.A.
26.	012999	SECTHION	01/03/2006	SIVAM S.P.A.
27.	004507	LANED	23/10/1981	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
28.	004562	LANED C	03/12/1981	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.

11A16692

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tau-fluvalinate ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 21 aprile 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui

prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 21 aprile 2011 di recepimento della direttiva 2011/19/UE della Commissione del 2 marzo 2011 relativa all'iscrizione della sostanza attiva tau-fluvalinate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/UE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 21 aprile 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tau-fluvalinate la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 21 aprile 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tau-fluvalinate non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 aprile 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva tau-fluvalinate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 21 aprile 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tau-fluvalinate riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 21 aprile 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 21 aprile 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **tau-fluvalinate** , la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 21 aprile 2011di recepimento della direttiva 2011/19/UE della Commissione del 3 marzo 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012946	FLUVAL	21/08/2008	Diachem S p A.
2.	011419	LOTAN	11/09/2007	Gamma International S r l
3.	012536	SCULPTOR 20 EW	03/08/2007	Nufarm Italia S r l
4.	011981	KAISER 20 EW	27/02/2004	Rocca Frutta S r l
5.	007663	MAVRIK 10 FL	18/01/1989	Sipcam S p A.
6.	007762	MAVRIK 20 FL	27/04/1989	Sipcam S p A.

11A16693

DECRETO 21 novembre 2011.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diclofop ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/45/UE della Commissione del 13 aprile 2011, relativo all'iscrizione della sostanza attiva diclofop nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE*,* con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diclofop la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diclofop non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diclofop revocati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diclofop riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 26 maggio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **diclofop**, la cui autorizzazione è stata revocata ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/45/UE della Commissione 13 aprile 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1	09650	DICLORIN	28/05/1998	Adica S.r.l.
2	010714	FLOPPY	15/02/2001	Agrowin Biosciences S.r.l.
3	011034	DART	11/10/2001	Diachem S.p.A.
4	012353	DROPPER	09/12/2004	Diachem S.p.A.
5	011524	LIRON	06/12/2002	Europhyto Technology Serving Agriculture S.r.l.

11A16694

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pencycuron ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui

prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/49/UE della Commissione del 18 aprile 2011 relativa all'iscrizione della sostanza attiva pencycuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/UE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pencycuron la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pencycuron non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva pencycuron ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pencycuron riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 26 maggio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **pencycuron**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/49/UE della Commissione del 18 aprile 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	005721	MONCEREN	27/01/1984	Bayer Cropscience S.r.l.
2.	008149	MONCEREN 250 FS	30/12/1982	Bayer Cropscience S.r.l.
3.	014079	PENCUR	04/12/2008	Chemia S.p.A.
4.	012432	LITANIE FL	03/04/2007	Scam S.p.A.

11A16695

DECRETO 30 novembre 2011.

Integrazione dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Altacor», reg. n. 14137, relativamente agli impieghi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n.

790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 14 febbraio 2007 presentata dall'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl con sede legale in Milano, Via Pontaccio 10, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art.8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato ALTACOR contenente la sostanza attiva chlorantraniliprole;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Milano – MURCOR per l'esame dell'istanza del prodotto fitosanitario in questione corredata di dossier di allegato II e III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto n. 14137 del 27 giugno 2011 con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario denominato ALTACOR a base della sostanza attiva chlorantraniliprole, a nome dell'impresa Du Pont De Nemours Italiana Srl, con sede legale in Milano, Via Pontaccio 10, fino al 30 giugno 2012;

CONSIDERATO che l'autorizzazione sopra citata non comprendeva le colture cavolfiore e fagiolino per le quali non erano stabiliti limiti massimi di residuo specifici, relativamente alla sostanza attiva chlorantraniliprole, ai sensi dell'art 18, lettera a) del regolamento (CE) 396/2005 e che risultavano non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 18, lettera b) del suddetto regolamento;

VISTO il regolamento (UE) 978/2011 della Commissione del 3 ottobre 2011 che fissa limiti massimi di residuo specifici per le colture sopra citate relativamente alla sostanza attiva chlorantraniliprole;

VISTA la valutazione dell'Università sopra citata in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Du Pont De Nemours Italiana Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario ALTACOR, ivi compreso l'impiego sulle colture cavolfiore e fagiolino;

VISTA la nota del 24 novembre 2011 con la quale sono stati richiesti dati tecnico–scientifici aggiuntivi indicati dalla suddetta Università, da presentarsi entro 12 mesi dalla data di notifica del presente decreto;

RITENUTO di integrare l'autorizzazione del prodotto ALTACOR relativamente alle colture cavolfiore e fagiolino;

D E C R E T A

E'autorizzata l'integrazione dell'autorizzazione, relativamente alle colture fagiolino e cavolfiore, del prodotto fitosanitario denominato ALTACOR registrato al n 14137 in data 27 giugno 2011, a nome dell'Impresa Du Pont De Nemours Italiana Srl, con sede legale in Milano – Via Pontaccio 10.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati in premessa nel termine ivi specificato.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALTACOR®

Insetticida selettivo specifico per alcune colture orticole.
Granuli idrodisperdibili

ALTACOR®
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorantraniliprole g 35
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione:
Gowan Milling LLC,12300 E. County 8 Street, Yuma, Arizona (USA)
Officine di Confezionamento:
-DuPont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 14137 del 27.06.2011 del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 100-300-400-500-600 **Partita N.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
-Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Sfalciare od eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione.
-Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI MEDICHE
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico. - In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE: ALTACOR® è un insetticida specifico per la lotta ai più diffusi lepidotteri infestanti le colture orticole. Appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi ed e' caratterizzato da un meccanismo d'azione non neurotossico. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello dei sistema muscolare delle larve,compromettendone la funzionalità. ALTACOR® agisce prevalentemente per ingestione, provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.
SPETTRO D'AZIONE: *Spodoptera exigua* (nottua piccola), *Spodoptera littoralis* (nottua mediterranea), *Autographa gamma* (plusia gamma), *Helicoverpa armigera* (nottua gialla del pomodoro), *Leptinotarsa decemlineata* (dorifora della melanzana), *Mamestra brassicae* (nottua dei cavoli), *Ostrinia nubilalis* (piralide), *Pieris brassicae* (cavolaia), *Pieris rapae* (rapaiola), *Plutella xylostella, Chrysodeixis chalcites, Tuta absoluta* (tignola del pomodoro).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO
Iniziare le applicazioni durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle primissime erosioni. Le applicazioni devono essere effettuate a distanza di 7-10 giorni una dall'altra, utilizzando l'intervallo piu' breve e i dosaggi piu' alti raccomandati in caso di elevata pressione dei parassiti. Adeguare il quantitativo d'acqua applicato (rimanendo all'interno dei volumi indicati per ciascuna coltura) allo sviluppo vegetativo al momento del trattamento. Si consiglia di inserire i trattamenti con ALTACOR® all'interno di un programma di difesa che contempli principi attivi a diverso meccanismo d'azione. **Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.**

Pomodoro, peperone e melanzana, per il controllo di *A. gamma, C. chalcites, H. armigera, L. decemlineata, O. nubilalis, Spodoptera* spp., *T. absoluta:* **in pieno campo** 80-120 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha.; **in coltura protetta** 10-12 g/hl con volumi d'acqua compresi fra 5 e 12.5 hl/ha per peperone e 5-15 hl/ha per pomodoro e melanzana.
Il dosaggio massimo applicabile è pari a 150 g/ha su peperone e 180 g/ha su pomodoro e melanzana. Utilizzare la dose massima per il controllo di *Spodoptera spp.* e *T. Absoluta.*
Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero e zucca, per il controllo di *A. gamma, H. armigera e Spodoptera* spp:**in pieno campo ed in coltura protetta** 80-120 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha. Utilizzare la dose massima per il controllo di *Spodoptera spp.* In coltura protetta su piante allevate in verticale utilizzare 8-12 g/hl con volumi d' acqua di 5-12.5 hl/ha pari ad un dosaggio massimo di 150 g/ha.

Lattughe e altre insalate (lattuga, cicoria, radicchio, rucola, indivia o scarola, valerianella, crescione), per il controllo di *H. armigera e Spodoptera* spp.:**in pieno campo ed in coltura protetta** 80-120 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha. Utilizzare la dose massima per il controllo di *Spodoptera spp.*
Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo verza, broccoli, per il controllo di *M. brassicae, P. brassicae, P. rapae e P. xylostella*: **in pieno campo** utilizzare 80-100 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha.
Fagiolino, per il controllo di *H. armigera, O. nubilalis, Spodoptera* spp.: **in pieno campo ed in coltura protetta** 80-120 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha. Utilizzare la dose massima per il controllo di *Spodoptera spp.*
Su colture allevate in verticale utilizzare 8-12 g/hl con volumi d' acqua di 5-12.5 hl/ha pari ad un dosaggio massimo di 150 g/ha.

ATTENZIONE: indipendentemente dai volumi d'acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate si raccomanda di non utilizzare un dosaggio inferiore a 80 g/ha di ALTACOR®.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: ALTACOR® possiede un nuovo meccanismo di azione e va considerato come una nuova opportunita' per contrastare il fenomeno della resistenza.
Si puo' impedire o ritardare l'insorgenza e lo sviluppo di resistenza mediante l'utilizzo di prodotti aventi diverso modo d'azione su generazioni consecutive dello stesso parassita, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomico e biologico. ALTACOR® secondo lo schema IRAC appartiene al modo d'azione "**Gruppo 28 Insetticidi**" (modulatore dei recettori rianodinici). Il numero massimo di applicazioni di ALTACOR® consentite e' pari a 2 per anno.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere ALTACOR® alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. In caso di miscele si consiglia di introdurre ALTACOR® prima dei prodotti in formulazione polvere e/o liquida.
Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA': ALTACOR® non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA': ALTACOR® è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, lattughe e altre insalate, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo verza, broccoli, fagiolino: 3 giorni

%

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del....3 0 NOV. 2011

FOGLIO ILLUSTRATIVO

ALTACOR®

Insetticida selettivo specifico per alcune colture orticole.
Granuli idrodisperdibili

ALTACOR®
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorantraniliprole g 35
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione:
Gowan Milling LLC,12300 E. County 8 Street, Yuma, Arizona (USA)
Officine di Confezionamento:
-DuPont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 14137 del 27.06.2011 del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 100 **Partita N.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
-Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Sfalciare od eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione.
-Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI MEDICHE
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico. - In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE: ALTACOR® è un insetticida specifico per la lotta ai più diffusi lepidotteri infestanti le colture orticole. Appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi ed e' caratterizzato da un meccanismo d'azione non neurotossico. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve,compromettendone la funzionalitá. ALTACOR® agisce prevalentemente per ingestione, provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.
SPETTRO D'AZIONE: *Spodoptera exigua* (nottua piccola), *Spodoptera littoralis* (nottua mediterranea), *Autographa gamma* (plusia gamma), *Helicoverpa armigera* (nottua gialla del pomodoro), *Leptinotarsa decemlineata* (dorifora della melanzana), *Mamestra brassicae* (nottua dei cavoli), *Ostrinia nubilalis* (piralide), *Pieris brassicae* (cavolaia), *Pieris rapae* (rapaiola), *Plutella xylostella, Chrysodeixis chalcites, Tuta absoluta* (tignola del pomodoro).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO
Iniziare le applicazioni durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle primissime erosioni. Le applicazioni devono essere effettuate a distanza di 7-10 giorni una dall'altra, utilizzando l'intervallo piu' breve e i dosaggi piu' alti raccomandati in caso di elevata pressione dei parassiti. Adeguare il quantitativo d'acqua applicato (rimanendo all'interno dei volumi indicati per ciascuna coltura) allo sviluppo vegetativo al momento del trattamento. Si consiglia di inserire i trattamenti con ALTACOR® all'interno di un programma di difesa che contempli principi attivi a diverso meccanismo d'azione. **Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.**

Pomodoro, peperone e melanzana, per il controllo di *A. gamma, C. chalcites, H. armigera, L. decemlineata, O. nubilalis, Spodoptera* spp., *T. absoluta*: **in pieno campo** 80-120 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha.; **in coltura protetta** 10-12 g/hl con volumi d'acqua compresi fra 5 e 12.5 hl/ha per peperone e 5-15 hl/ha per pomodoro e melanzana.
Il dosaggio massimo applicabile è pari a 150 g/ha su peperone e 180 g/ha su pomodoro e melanzana. Utilizzare la dose massima per il controllo di *Spodoptera spp.* e *T. Absoluta.*
Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero e zucca, per il controllo di A. *gamma, H. armigera e Spodoptera* spp:**in pieno campo ed in coltura protetta** 80-120 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha. Utilizzare la dose massima per il controllo di *Spodoptera spp.* In coltura protetta su piante allevate in verticale utilizzare 8-12 g/hl con volumi d' acqua di 5-12.5 hl/ha pari ad un dosaggio massimo di 150 g/ha.

Lattughe e altre insalate (lattuga, cicoria, radicchio, rucola, indivia o scarola, valerianella, crescione), per il controllo di *H. armigera e Spodoptera* spp.:**in pieno campo ed in coltura protetta** 80-120 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha. Utilizzare la dose massima per il controllo di *Spodoptera spp.*
Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo verza, broccoli, per il controllo di *M. brassicae, P. brassicae, P. rapae e P. xylostella*: **in pieno campo** utilizzare 80-100 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha.
Fagiolino, per il controllo di *H. armigera, O. nubilalis, Spodoptera* spp.: **in pieno campo ed in coltura protetta** 80-120 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha. Utilizzare la dose massima per il controllo di *Spodoptera spp.*
Su colture allevate in verticale utilizzare 8-12 g/hl con volumi d' acqua di 5-12.5 hl/ha pari ad un dosaggio massimo di 150 g/ha.

ATTENZIONE: indipendentemente dai volumi d'acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate si raccomanda di non utilizzare un dosaggio inferiore a 80 g/ha di ALTACOR®.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: ALTACOR® possiede un nuovo meccanismo di azione e va considerato come una nuova opportunita' per contrastare il fenomeno della resistenza.
Si puo' impedire o ritardare l'insorgenza e lo sviluppo di resistenza mediante l'utilizzo di prodotti aventi diverso modo d'azione su generazioni consecutive dello stesso parassita, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomico e biologico. ALTACOR® secondo lo schema IRAC appartiene al modo d'azione "**Gruppo 28 Insetticidi**" (modulatore dei recettori rianodinici). Il numero massimo di applicazioni di ALTACOR® consentite e' pari a 2 per anno.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere ALTACOR® alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. In caso di miscele si consiglia di introdurre ALTACOR® prima dei prodotti in formulazione polvere e/o liquida.
Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA': ALTACOR® non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA': ALTACOR® è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, lattughe e altre insalate, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo verza, broccoli, fagiolino: 3 giorni

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.......... 3 0 NOV. 2011

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

ALTACOR®

Insetticida selettivo specifico per alcune colture orticole.
Granuli idrodisperdibili

ALTACOR®
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorantraniliprole g 35
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della Registrazione:
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Gowan Milling LLC, 12300 E. County 8 Street, Yuma, Arizona (USA)
Officine di Confezionamento:
-DuPont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 14137 del 27.06.2011 del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 100 Partita N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......3 0 NOV. 2011......

11A16696

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dazomet ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui

prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2011 di recepimento della direttiva 2011/53/UE della Commissione del 20 aprile 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva dazomet e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 giugno 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dazomet la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 9 giugno 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dazomet non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 giugno 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva dazomet ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 9 giugno 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dazomet riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 giugno 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 9 giugno 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **dazomet**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2011 di recepimento della direttiva 2011/53/UE della Commissione del 20 aprile 2011:

	N. reg.	Prodotto	Impresa	Data reg.
1.	004490	DAZOMET 85	AGRICO S.R.L.	08/10/1981
2.	003744	DAZOM	CHEMIA S.P.A.	19/06/1980
3.	004638	DAZOMET	CIFO S.P.A.	11/02/1982
4.	002119	FUNEDIN 85	EMME ITALIA S.R.L.	10/04/1976
5.	004419	CRITTOMET	ISAGRO S.P.A.	29/07/1981
6.	010126	DAZOSIM	SIMAR S.R.L.	02/09/1999
7.	006883	DAZO-FUM PERLAT	SIVAM S.P.A.	14/11/1986
8.	005356	TAMIDRY	TAMINCO ITALIA S.R.L.	30/06/1983

11A16697

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciproconazolo ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui

prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/56/UE della Commissione del 27 aprile 2011 relativa all'iscrizione della sostanza attiva ciproconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/UE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti ciproconazolo la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciproconazolo non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva ciproconazolo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciproconazolo riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 26 maggio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **ciproconazolo**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/56/UE della Commissione del 27 aprile 2011:

	N. reg.	**Prodotto**	**Data reg.**	**Impresa**
1.	008354	SPORTAK DELTA HF	14/07/1993	Basf Italia S.r.l.
2.	008213	ALTO 100 SL	16/03/1993	Bayer Cropscience S.r.l.
3.	012892	AKENATON	02/09/2005	Rocca Frutta S.r.l.

11A16698

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flutriafol ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui

prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/42/UE della Commissione dell'11 aprile 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva flutriafol e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE*,* con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/UE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti flutriafol la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flutriafol non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva flutriafol ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flutriafol riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 26 maggio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **flutriafol**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/42/UE della Commissione dell'11 aprile 2011:

	N. reg.	**Prodotto**	**Data reg.**	**Impresa**
1.	012186	IMPERIAL	08/06/2006	Nufarm Italia S r l

11A16699

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromadiolone ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui

prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/48/UE della Commissione del 15 aprile 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva bromadiolone e alla modifica della decisione 2008/941/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE*,* con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/941/UE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bromadiolone la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromadiolone non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva bromadiolone ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011;

VISTO l'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromadiolone riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 26 maggio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **bromadiolone**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 novembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/48/UE della Commissione del 15 aprile 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012014	FEROVAX 50	16/04/2004	CIFO S.P.A.

11A16700

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva isoxaben ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 19 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui

prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 19 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/32/UE della Commissione dell'8 marzo 2011 relativa all'iscrizione della sostanza attiva isoxaben nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE*,* con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 19 maggio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti isoxaben la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 19 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva isoxaben non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 19 maggio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva isoxaben ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 19 maggio 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva isoxaben riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 19 maggio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato 19 maggio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **isoxaben**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 19 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/33/UE della Commissione dell'8 marzo 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012535	BROADLEAF	13/11/2007	GREEN RAVENNA S.R.L.
2.	012477	ETRUSCO	18/07/2007	ROCCA FRUTTA S.R.L.

11A16701

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciclossidim ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 18 marzo 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 18 marzo 2011 di recepimento della direttiva 2011/4/UE della Commissione del 20 gennaio 2011, relativo all'iscrizione della sostanza attiva ciclossidim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE*,* con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti ciclossidim la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciclossidim non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 marzo 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciclossidim revocati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciclossidim riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 marzo 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 18 marzo 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **ciclossidim**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2011 di recepimento della direttiva 2011/4/UE della Commissione 20 gennaio 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012799	ROXY	19/08/2008	CHEMIA S.P.A.
2.	012064	DOGE	28/03/2006	ROCCA FRUTTA S.R.L.
3.	013654	CICLOSIM	19/12/2006	SIMAR S.R.L.
4.	013515	HAMMER	28/09/2007	SIVAM S.P.A.

11A16702

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo calcico ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/43/UE della Commissione del 13 aprile 2011, relativo all'iscrizione della sostanza attiva zolfo calcico nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; e alla modifica della decisione 2008/941/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/941/CE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti zolfo calcico la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo calcico non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo calcico revocati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo calcico riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 26 maggio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **zolfo calcico**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/43/UE della Commissione 13 aprile 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	006513	POLICALCIO 30	03/10/1985	Chemia S.p.A.
2.	003010	POLISOLFURO DI CALCIO ROMAGNA	07/04/1979	Isagro S.p.A.
3.	003017	SOLFOCALCIO ROMAGNA	05/03/1979	Isagro S.p.A.
4.	009863	CALCIUM	16/12/1998	Nufarm Italia S.r.l.
5.	003895	CALCIOTIOL	20/12/1980	Sipcam S.p.A.

11A16703

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbossina ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2011 di recepimento della direttiva 2011/52/UE della Commissione del 20 aprile 2011 relativa all'iscrizione della sostanza attiva carbossina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 giugno 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti carbossina la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 9 giugno 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbossina non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 giugno 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva carbossina ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 9 giugno 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbossina riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 giugno 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 9 giugno 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **carbossina**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2011 di recepimento della direttiva 2011/52/UE della Commissione del 20 aprile 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	007107	VITAFLO	17/06/1987	CHEMTURA ITALY S.R.L.

11A16704

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-004) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.